



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

O r i g i n a l e di deliberazione del Consiglio comunale

N. 16 del 26.05.2022	Oggetto: Approvazione Atti relativi al 2° Periodo Regolatorio 2022-2025 – MTR2 – ed al Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti e relative tariffe TARI anno 2022.
-------------------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei, del mese di maggio, alle ore 18,30 e segg. in Gualtieri Sicaminò, nei locali della sala polifunzionale del Centro diurno di P.zza Duomo, convocato per determinazione del Presidente, Dott. Maio Federico, come da avvisi scritti in data 23.05.2022 prot. n. 3720 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta di prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

Presenti:	Assenti:
1. - Maio Federico 2. - D'Amico Antonella 3. - Patti Francesco 4. - Mondì Marco 5.- Previti Domenico 6. - Cassisi Domenico	1.- Parisi Maria Teresa 2.- Scibilia Nicola 3.- Bonarrigo Maria

Presenti n. 06

Assenti n. 03

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Donatella Costanzo Bana.

Assume la presidenza il Dott. Maio Federico, il quale constatata la legalità dell'adunanza per la presenza in aula di n. 06 Consiglieri Comunali su n. 09 assegnati al Comune e su n. 09 Consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di deliberazione C.C. n. 59 del 18.05.2022 relativa all'argomento in oggetto, ultimata la lettura chiede se ci siano interventi in merito, chiede ed ottiene la parola **l'Assessore Briguglio**: per ciascun anno solare si sottopone al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe TARI, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, il conteggio viene fatto seguendo il principio generale della copertura dei costi al 100%, che per l'annualità 2022 ammonta a € 174.498,37.

Il corpo di tutta la delibera è composto da tanti allegati: il primo allegato lo sviluppa l'ARERA, sul presupposto di dati che vengono forniti dagli uffici competenti dell'Ente, si tratta di coefficienti matematici in cui vi è una parte fissa e una variabile. Noi abbiamo conseguito per costi fissi una necessità di copertura dell'importo di € 62.265,01, per la parte variabile 112.233,36. Diciamo che questo argomento non è un argomento politico, perché l'argomento politico come è accaduto per le precedenti annualità, riguarda più che altro le eventuali agevolazioni e riduzioni previste per determinate categorie di contribuenti.

La parte politica – infatti - entra più nell'aspetto della regolamentazione della TARI.

In questo momento è necessario registrare i dati che - nel caso specifico dell'annualità 2022 - si riferiscono ai costi e ai conti che emergono dal Bilancio di due anni fa (2020). La ripartizione invece viene fatta secondo un criterio che dai riscontri delle annualità precedenti porta ad un pareggio di costi.

Rispetto all'annualità precedente (2021) si registra una differenza di 5.651,42 €.

La diminuzione che si registra rispetto all'anno precedente è quella prevista per le famiglie (ad uso domestico) con 6 o più componenti, per il resto c'è un lieve aumento della tassazione.

Si precisa che non è il Piano di riequilibrio che ci impone l'aumento, o la copertura al 100%, è la legge che lo stabilisce e che è valida per tutti gli Enti locali: la copertura al 100% dei costi.

La modulazione della TARI viene fatta sia sui metri quadrati dell'immobile, sia sui componenti del nucleo familiare, se guardiamo l'aspetto nudo e crudo, l'importo aumenta all'aumentare dei componenti del nucleo familiare, però si è voluto venire incontro un pochino ad una distribuzione abbastanza equa del costo anche perché si presume che nell'ambito di una famiglia numerosa, ci siano maggiori problematiche per poter affrontare questo tributo.

Gli allegati oltre il primo, che è quasi indecifrabile, perché io nonostante lo scorso Consiglio sia stata qualificata come Assessore addetta alla contabilità, non li comprendo bene.

L'ufficio tecnico ha fornito i dati. L'allegato numero 2 "Relazione di accompagnamento al PEF" viene sottoscritta dai Responsabili ASTA e ASGF, poi l'altro allegato è composto da "Attestazione di Veridicità" che viene rilasciata dal Sindaco.

Sui dati che si trasmettono poi l'ARERA deve valutare se i criteri siano conformi.

Anche quest'anno ha dato parere favorevole la SRR Messina Città Metropolitana, abbiamo anche ottenuto il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti.

Se occorre specificare quali sono i costi fissi e i costi variabili sono a vostra disposizione. La proposta nella qualità di Assessore al ramo deve garantire nel nostro bilancio Comunale la copertura al 100% dei costi, questo è il compito dell'Amministrazione.

Ore 18:51 entra il Cons/Ass Parisi: Presenti n. 7.

Consigliere Previti: Assessore Briguglio lei ha fatto una affermazione che non posso condividere, ha detto che questo di oggi non sarebbe un argomento politico, perché non ci sono le agevolazioni.

Quindi per lei solamente quelle sarebbero parte del compito politico di una Amministrazione.

Non sono d'accordo perché non capisco che cosa c'è di più politico per una Amministrazione nell'impegnarsi per cercare di abbassare i costi per l'intera comunità su questo aspetto faccio una piccola premessa e poi le rivolgerò delle domande puntuali su cui spero di avere delle risposte.

Non posso che sottolineare l'assoluta incapacità e qualche volta pensandoci mi viene da rilevare che non sia solo incapacità, ma mi fermo qui.

Mi limito solo a dire "incapacità" per una Amministrazione, dopo tutto quello che io e il nostro gruppo ha fatto, per mettere l'Amministrazione in condizione di difendere gli interessi della comunità, oggi l'Amministrazione presenta - come grande risultato - l'aver ottenuto dal Comune di Pace del Mela una riduzione del 4% dei costi.

Sotto questa ridicola riduzione si nasconde un fatto importantissimo che è il riconoscimento che tutte le nostre obiezioni erano sacrosante, mi auguro che lo stesso Presidente finalmente che era il più recalcitrante sulla nostra tesi che la ripartizione dei costi tra Pace del Mela e Gualtieri andava rivista, finalmente si sia reso conto, perché si è reso conto perfino la nostra controparte cioè il Comune di Pace del Mela che ci ha concesso una riduzione del 4%.

Significa che tutto quello che noi abbiamo detto era possibile e che è stato fatto poco, direi quasi niente, è offensivo rispetto a tutte le opportunità che si potevano cogliere.

Detto questo prendo per buono la cifra che l'Assessore Briguglio ha detto relativa all'anno 2022 e cioè € 174.500 circa.

Vorrei sapere col suo aiuto (Prima domanda) come rintracciare "se rispetto al 2021 abbiamo un incremento su questa cifra e che incremento e soprattutto quale sarà la cifra prevista totale per il 2023 e 2024".

(Seconda domanda) rintracciare tra le carte che sono ricche di formule dove sta quanto è contenuto nella relazione del Sindaco del Dicembre 2021, in cui il Sindaco dichiarava che nei suoi incontri col Comune di Pace del Mela era riuscita ad ottenere un abbassamento della nostra spesa di partecipazione al servizio dal 30% al 26%, con una riduzione di circa il 4% e che era allo studio un modo con il quale potere ottenere dei compensi per l'uso che noi concediamo del nostro CCR.

Se lei mi indica in quale punto delle carte che noi oggi dovremmo esaminare risulta questa riduzione del 4% e qual è l'esito dello studio relativo alla remunerazione sul CCR.

Assessore Briguglio: per quanto riguarda l'intento dell'Amministrazione di ridurre il più possibile la parte a carico del nostro Comune, i componenti del Consiglio interamente, mi riferisco ai Consiglieri di maggioranza e di opposizione, sono stati favorevoli alla proposta ed agli incontri che si dovevano tenere con Pace del Mela.

Diciamo che siccome la parte percentuale non è semplicemente collegata al numero degli utenti, ma ci sono diverse componenti è considerato che noi come Comune, qualora non avessimo conseguito questo accordo con il Comune di Pace del Mela, da soli come Ente, io l'ho fatto presente anche in passato, non siamo in grado di gestire la raccolta dei rifiuti, non siamo in grado da soli, perché siamo senza dipendenti Comunali che si possono occupare del servizio.

Consigliere Previti: Assessore non mi trascini in una polemica, le ho fatto delle domande precise.

Assessore Briguglio: l'accordo è a livello contrattuale tra due parti, e ci deve essere un accordo là dove c'è una società, deve essere condiviso anche dall'altra parte.

Quindi noi dobbiamo tenere conto anche di altre componenti di costi e non pensare di essere sempre nella ragione. Questa Amministrazione ha mostrato piena adesione alla richiesta di riduzione della percentuale del costo per il Comune di Gualtieri, avete votato tutti in maniera univoca, non c'è stato un tentativo di questa Amministrazione di non dare risposte alla problematica e né tanto meno siamo lieti di addossare ai cittadini dei costi che invece avremmo potuto evitare.

Perché noi non abbiamo un obiettivo attraverso il recupero della tassazione della TARI di andare a coprire altre spese, perché ripeto la tassazione TARI deve andare a coprire senza alcun guadagno le spese TARI, ma nemmeno si può perdere.... come in passato..... le spese TARI devono avere una copertura al 100%.

Quindi in merito alle percentuali c'è un riferimento all'allegato 2 relativo alla percentuale che corrisponde al conferimento dei rifiuti in discarica.

Ci sono i costi legati al trasporto e al conferimento dei rifiuti in discarica, che sono costi fissi e quelli si devono comunque sostenere indifferentemente dal numero degli abitanti.

Comunque sia la proporzione non è un riferimento semplice da poter portare avanti. Io non capisco perché l'Amministrazione avrebbe potuto ridurre i costi e non lo ha fatto.

Se è un problema di incapacità politica nostra, oppure se è un problema di efficienza di servizi perché dobbiamo riconoscere che l'efficienza dei servizi c'è stata e tra l'altro noi come Comune fino ad ora -e speriamo che in futuro sia possibile - abbiamo gestito la bollettazione, la riscossione delle tasse con il nostro personale interno, che con grande difficoltà ha dovuto affrontare anche questa sfida, perché in passato l'ATO gestiva automaticamente e in maniera autonoma, noi abbiamo avuto modo di vedere i disservizi durante la gestione dell'ATO.

Io non credo abbiamo l'intenzione di tornare indietro io penso piuttosto che l'Ente deve essere nella condizione di associarsi e di condividere, per potere - anzi col tempo - ridurre i costi di gestione, sono in aumento anche per le tasse che si devono pagare sul quantitativo dei rifiuti. I costi fissi vanno sostenuti.

Presidente del Consiglio: sono stato tirato in ballo e brevemente espongo che io non ero recalcitrante riguardo alla contrattazione delle eventuali riduzioni dei costi, io ero dubbioso sulla sua proposta: cioè sul valutare i costi di partecipazione di Gualtieri Sicaminò in base alla quantità dei rifiuti prodotta e non in base alle utenze.

Consigliere Previti: è invece ce l'abbiamo fatta, la riduzione del 4% sulla base di cosa si è ottenuto.

Presidente del Consiglio: No, la riduzione del 4% si è avuta con riferimento alla diminuzione delle utenze, il parametro è sempre quello delle utenze, io ero d'accordissimo ed ho firmato, quello che Gualtieri, nella persona del Vice Sindaco Forestiere ha ottenuto non è niente di più e niente di meno di quello che ci toccava e che era giusto ottenere.

Vice Sindaco Forestiere (in collegamento da remoto): il mio intervento è per sgombrare i dubbi, nelle riunioni con l'Aro in cui era presente anche il preposto per quanto riguarda l'ARO e anche il Sindaco, noi abbiamo fatto valere i diritti del Comune di Gualtieri Sicaminò ed ora io spiego senza fare polemiche con nessuno. Prima di ogni cosa il Comune di Pace del Mela si è dovuto fare carico di € 100.000,00 per un incremento di 2 unità che voleva dividere con il Comune di Gualtieri Sicaminò, noi non abbiamo accettato questa proposta, questa è stata una proposta fatta dal Comune di Pace del Mela con la Ditta Onofaro srl, di conseguenza la spesa deve essere sostenuta dal comune di Pace del Mela e dalla ditta Onofaro.

Al secondo quesito: riguardo alla riduzione del 4% dei costi, si chiarisce che non è dovuto in merito all'intervento del Consigliere Previti, ma è stato necessario per la riduzione della popolazione di Gualtieri, che ha ridotto il numero delle utenze, di conseguenza il rapporto Pace del Mela Gualtieri non è più di 70 a 30 ma piuttosto di 74 a 26.

Per quanto riguarda la nostra agevolazione relativa all'ammortamento del CCR. Questo ancora non è stato fatto perché l'ufficio predisposto a fare questo adempimento, non è riuscito a farlo. Di conseguenza non abbiamo potuto mettere questa nostra clausola, sarà per la prossima volta, sarà questa una clausola da inserire nel PEF 2023.

Perciò non c'è niente che noi non abbiamo fatto, che noi non abbiamo tentato per ridurre le spese per i cittadini di Gualtieri.

Noi il nostro dovere lo abbiamo fatto. I costi sono quelli: la TARI deve coprire il 100% dei costi, siamo riusciti a mantenerla allo stesso livello dell'anno scorso, perché le famiglie che superano le 3 persone hanno avuto diminuita la bollettazione quella con una persona soltanto è aumentata di un pochino.

Consigliere Previti: siccome siamo qui tutti a tutelare gli interessi dei Gualtieresi, almeno sulla carta e a parole, solo che poi quando si entra nel merito, con i piedi nel piatto, e si cerca di tutelarli al fine di abbassare come nel nostro caso l'entità della tassa rifiuti, vengono fuori interventi come questo qui del nostro Vice Sindaco.

Il quale ammette che sono trascorsi invano sette mesi, in cui si doveva studiare come compensare il Comune di Gualtieri per l'uso del CCR, ancora si aspetta il Comune di Pace del Mela, è certo.... è logico.... che il Comune di Pace del Mela non ha alcun interesse a studiare la questione, (nessun interesse a risolvere il problema che si sta incancrenendo della chiusura della nostra strada arginale) quindi queste sono le persone, come dimostra l'intervento del nostro Vice sindaco, che tutelano i cittadini di Gualtieri Sicaminò.

Persone che con i soldi dei gualtieresi hanno comprato, e di questo ho investito la Procura della Corte dei Conti: abbiamo comprato i cassonetti della zona industriale di Giammoro, ma questa è un'altra questione.

Dopo di che, Assessore Briguglio, io le ho chiesto non di fare voli pindarici, lei ha citato le difficoltà dei contribuenti etc etc.... ma le ho chiesto di darmi delle cifre: quanto pagavamo nel 2021? E se c'è stato aumento.

Assessore Briguglio: nell'allegato 3 c'è il riferimento alla tassazione delle annualità precedenti, io ho letto che complessivamente c'è stato un aumento di € 5.651,42 e lo si registra a pag. 11.

Consigliere Previti: mi dà la cifra totale del 2021?

Vice Sindaco: nella premessa c'è tutto. La legga.

Consigliere Previti: Ed ora Vice sindaco parliamo pure della premessa.

Vice Sindaco: per la strada di Pace del Mela noi siamo intervenuti, quindi non faccia demagogia.

Consigliere Previti: scusate io sto aspettando la risposta dell'Assessore Briguglio

Vice Sindaco: qualsiasi cosa si dice al Consigliere Previti non va bene, ha sempre da ridire e sempre da rifare si legga la premessa e poi si discute.

Assessore Briguglio: per quanto mi riguarda nell'anno 2022 è prevista una spesa complessiva di € 174.498 per l'anno 2023 di € 219.257 per l'anno 2024 di € 221.875.

Io i dati li prendo nella relazione che hanno firmato i Responsabili Vincenzo Filippino e Nicolino Bonarrigo, nella relazione si fa un riferimento al costo previsto per il 2022, 2023 e 2024.

Consigliere Previti: Bene per questo mi ritengo soddisfatto, anche se faccio notare che vi è stato un incremento micidiale tra quest'anno, il prossimo ed ancora più il 2024.

Consigliere Parisi: secondo me può essere una motivazione il fatto di inserire la premialità?

Consigliere Previti: può essere tutto.

Assessore Briguglio: il motivo io non sono in grado di darlo perché questi dati li ha forniti l'Ufficio Tecnico insieme all'Ufficio Tributi, sono dati degli uffici.

Consigliere Previti: E siamo alle solite va bene: è colpa dell'Ufficio tecnico.

Assessore Briguglio: non è colpa di nessuno! Ma sono gli uffici che hanno registrato queste situazioni.

Consigliere Previti: Poi le avevo fatto anche un'altra domanda, in quale punto dei documenti è possibile trovare il risparmio del 4%, non mi addentro di nuovo nella polemica: se era opportuno, se era poco, se era troppo, poi ne parleremo nelle sedi deputate.

Ma intanto questo 4% sulla mancata remunerazione del CCR non c'è, nelle carte non c'è nessun effetto concreto, si potrebbe far risparmiare i cittadini gualtieresi, perché tra quest'anno e il prossimo anno ballano circa 50.000,00 euro di differenza ed è lì (CCR) che noi possiamo attingere, se vogliamo fare risparmiare i gualtieresi. Poi se mi dice in quale punto dei documenti ritroviamo questa diminuzione del 4% che si è passati dal 30% al 26% le sarei grato.

Assessore Briguglio: in quale punto nel particolare io non glielo so dire, perché questi dati vengono articolati dagli uffici attraverso una serie di voci quali ad esempio costi attività di raccolta, costi di trasporto, costi dell'attività di trattamento etc..

Consigliere Previti: va bene Assessore, lei non me lo sa dire.

Assessore Briguglio: io non glielo so dire nello specifico la percentuale quello che io presumo possa essere evidente è la situazione del riferimento dei costi alle due annualità precedenti come previsto dalla Legge (2020).

Consigliere Parisi: una spiegazione potrebbe essere data dall'aumento della spesa dovuto alla raccolta dei rifiuti speciali del COVID.

Consigliere Previti: quelli sono rimborsati dallo Stato

Consigliere Parisi: solo una parte verrà rimborsata e probabilmente fra 3 anni, ma si devono inserire come spesa adesso.

Consigliere Previti: Assessore Briguglio, io devo fare una precisazione, lei assieme all'Assessore Parisi, rappresenta l'Amministrazione attiva, quindi quando io chiedo spiegazioni e delucidazioni su qualche punto mi piacerebbe tanto poterle avere dalla Sindaca, ma ovviamente la Sindaca è sparita dai radar..... e da tanto.....e manda voi ad ascoltare le mie domande, alle quali purtroppo - sempre più spesso - non ci sono risposte, e allora dovete valutare voi.

Perché come le dicevo io di lei ho una gradevole stima Assessore Briguglio come professionista, e non va bene questo comportamento, ci rimette lei di reputazione, in questa situazione di incertezza, perché quando lei mi dice: non saprei rispondere, gliela do io la risposta.... anche a quel fantasma sullo schermo, non è offensivo.... è soltanto perché non è in video con tutto rispetto.

Perché nella premessa delle vostre carte verso la fine del foglio: "Piano Finanziario - Premessa" la suddivisione dei costi tra il comune di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò è ancora ferma al 70% e al 30% e quindi quando qualcuno si riempie la bocca con gli interessi dei gualtieresi, qui dice un falso se lo vogliamo esaminare.

Qui c'è una dichiarazione del Sindaco, nella sua relazione annuale che dichiara di avere ottenuto una riduzione del 4% della spesa, confermata anche dallo stesso Presidente perché avete considerato le utenze sbagliando, dovevate pestare i piedi, ma non avete avuto la capacità e nemmeno la forza.

Questo 4% non risulta! E' stata fatta la suddivisione sempre su 70% e 30%.

Consigliere Parisi: che c'entra questo, si tratta di anni precedenti, non c'entra niente.

Consigliere Previti: e allora mi cerchi dov'è la riduzione del 4% nelle carte, questa è la premessa di quest'anno, è stato fatto un copia e incolla senza valutare gli effetti.

Poi non vi dovete meravigliare se noi andiamo a chiedere lumi e riscontro alla Corte dei Conti, qui è uno stillicidio. Valutate adesso che questa premessa faccia parte della documentazione da approvare, il secondo foglio del Piano Finanziario, io con la lente di ingrandimento ho passato qualche nottata per cercare, ho fatto qualche domanda, l'Assessore Briguglio mi ha risposto che non sa dove si trova il risparmio del 4%.

Assessore Briguglio: il secondo foglio si riferisce all'annualità 2019.

Consigliere Previti: Sì, ma non c'è una modifica, a questo punto andava scritto in questo foglio una eventuale riduzione "per l'anno in corso 2022 è prevista una riduzione delle spese del 4%" non dopo, dopo quando? In fiducia? Come è successo per la convenzione?

Assessore Briguglio: Esattamente il Piano Finanziario dice questo: con determinazione del Responsabile Tecnico dell'ARO del Muto n. 3 del 28 maggio 2018 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta Onofaro Antonino srl per il periodo di 7 anni.

Per il primo anno la ripartizione percentuale della fatturazione sarà la seguente: Comune di Pace del Mela 70,36% e Comune di Gualtieri Sicaminò 29,64%. I costi tra i Comuni verranno ripartiti in base alle utenze aggiornate con cadenza annuale.

Consigliere Previti: Cosa ci entrava questo paragrafo in questo Piano Finanziario del 2022, andava scritto completamente diverso: *"facendo seguito agli incontri etc etc..... e alla convenzione sottoscritta in data, non ve lo devo insegnare io il mestiere della burocrazia, la percentuale tra i Comuni viene così modificata.... e così risulta il risparmio del 4%"* questo è proprio un copia e incolla con i paraocchi".

Assessore Briguglio: peccato che il copia e incolla non è fatto dall'Assessore, ma nasce da risultati che gli uffici competenti registrano. Questa è una presa d'atto, le cifre non le fa l'Amministrazione.

Consigliere Previti: questo l'ho già sentito, mi viene da dire che cosa ci state a fare? Il Comune ha quindi il pilota automatico.

Assessore Briguglio: noi siamo in questo momento di passaggio poi ci saranno persone che sicuramente faranno meglio di noi.

Consigliere Previti: mi auguro non sarà difficile.

Assessore Briguglio: noi ce la mettiamo tutta, queste sono le nostre capacità, per non creare buchi all'Ente, perché è bello fare politica spicciola..... diminuendo le tasse, però è molto grave procurare un danno all'Ente e quindi al paese, creando degli ammanchi.

Anche perché la raccolta dei rifiuti deve essere assicurata come servizio indispensabile, quindi il Comune deve fare di tutto per poterlo garantire, perché se non si riuscisse ad affrontare il servizio, il Comune oltre ad essere sporco sarà anche pieno di immondizia.

Consigliere Parisi: non è una materia che io ho approfondito, può essere che sbaglio ma i costi fanno riferimento a due anni precedenti la riduzione del 2022 si verificherà 2 anni dopo.

Consigliere Previti. Mi spiega la logica di questo inciso, cosa c'entra?

Consigliere Parisi: Consigliere Previti lei si deve sforzare di essere più garbato nei nostri confronti, ogni volta ha questo atteggiamento. Le sto dicendo, da quello che ho capito, in ogni caso c'è questa riduzione ma non è visibile perché comunque il PEF fa riferimento a due anni precedenti e i risultati di oggi si vedranno tra due anni.

Presidente del Consiglio: Lei Consigliere Previti ha chiesto i costi del Piano Finanziario 2023/2024 e si è accorto anche lei dell'aumento esorbitante dovuto (ad esempio per il caso della discarica dell'umido che è stata chiusa per tanto tempo) noi questi aumenti non li stiamo vedendo nell'anno 2022 nei 147.000 mila euro, noi li vedremo nel 2023/2024. Gli effetti di questa contrattazione col Comune di Pace del Mela, sicuramente, spero.... si vedranno nei prossimi anni, in caso contrario si dovrebbe dare ragione al Consigliere Previti.

Chiunque avrà la fortuna e l'onore di sedersi in questi banchi il prossimo anno, dovrà vedere che ci sono stati questi minori costi del 4%.

Consigliere Previti: Va bene Presidente, ma io ho fatto una domanda: l'effetto di quel 4% in meno, da dove risulta? È una convenzione che è stata rinnovata lo scorso anno, quindi siamo proprio dentro gli effetti della convenzione, ci siamo con tutti e due i piedi, quindi doveva essere registrato questo risparmio.

Presidente del Consiglio: io spero che sarà citato nel prossimo PEF.

Consigliere Previti: lasciamo perdere, a futura memoria. Questi non sono atti che hanno diritto di cittadinanza in un Consiglio Comunale, questi sono copia e incolla sulla pelle dei cittadini.

Potete dire quello che volete, potete anche avere ragione... ma io vi chiedo il motivo dell'inserimento di questo paragrafo, e perché non sia stato fatto cenno della modifica, sempre se sia stata fatta, perché a questo punto mi viene pure il dubbio, ed ecco perché avrei voluto la Sindaca a prendersi la responsabilità e a dire: "si è stata fatta e abbiamo ottenuto....." così come risulta scritto nella relazione. Però se dobbiamo andare a toccare questo significa dichiarare un falso perché non risulta da nessun'altra parte.

Io mi sono letto i verbali dell'ARO, non c'è traccia, ci sono solo le buone intenzioni.

Il Presidente del Consiglio: non so se c'è ancora il Vice Sindaco in ascolto, vorrei sapere se a quella convenzione è stato dato un seguito a livello di carta scritta, se risulta da qualche parte, ovvero se il Consigliere Previti stavolta stia dicendo lui qualcosa di falso, se il famoso accordo con il Comune di Pace del Mela in cui si parla di questa riduzione del 4% e del pagamento del canone del CCR è oggetto di verbale, più precisamente è stato fatto un verbale quel giorno?

Vice Sindaco: il verbale non è stato ultimato perché manca la valutazione del CCR, non abbiamo un quadro completo perché l'Ufficio tecnico non ha proceduto ad effettuare la valutazione del CCR, il verbale è aperto al momento stiamo aspettando che il nostro Ufficio Tecnico dia delle informazioni all'ARO, la documentazione ancora non è completa.

Il Presidente del Consiglio Comunale ultimati gli interventi sottopone ai voti la proposta con il metodo di votazione palese per alzata di mano.

Presenti votanti n. 7

Contrati n. 2 (Previti, Cassisi)

Voti favorevoli n. 5 (Maio, Mondì, Patti, D'Amico, Parisi)

I.E.

Contrari n. 2 (Previti, Cassisi)

Voti favorevoli n. 5 (Maio, Mondì, Patti, D'Amico, Parisi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Acquisiti i pareri allegati alla proposta resi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. N. 267/2000;
- Riconosciuta la propria competenza così come previsto dall'art. 42 D.lgs. N. 267/2000;
- Udito l'esito della proclamazione;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di stabilire**, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella Relazione illustrativa del piano finanziario - vedi allegato n. 3 – all. 2_MTR2 - opportunamente integrata con il presente atto, che i valori dei parametri, la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, sono quelli contenuti nel PEF FINALE E TARIFFARIO TARI 2022 – allegato n. 3 della presente proposta;
- 3) **di approvare** ai sensi delle vigenti disposizioni il **PEF FINALE E TARIFFARIO TARI 2022** e relativi allegati alla presente proposta;

4) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2022;

5) **di dare atto** che nelle tariffe TARI è compreso il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Messina, nella misura del 5%;

6) **di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo verrà garantita con i fondi di cui all'apposito Capitolo inserito tra le voci di uscita dell'approvando Bilancio Comunale 2022-2024;

7) **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- ☐ prima rata: 31 agosto;
- ☐ seconda rata 30 settembre;
- ☐ terza rata 31 ottobre;
- ☐ quarta rata 30 novembre

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto;

8) **di trasmettere** il presente provvedimento al Revisore per l'espressione del parere di competenza;

9) **di inoltrare l'Atto deliberato dal Consiglio Comunale**, unitamente alla documentazione validata con lo stesso, all'Ente di Governo d'Ambito, SRR Messina Area Metropolitana - Società consortile S.P.A., che provvederà alla successiva trasmissione ad ARERA, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

10) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

11) **di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Alle ore 19:35 esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio Comunale dichiara conclusa la seduta di Consiglio Comunale.



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI GENERALI E FINANZIARI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 DEL 18/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI RELATIVI AL 2° PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 – MTR2 – ED AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2022.

Soggetto proponente: Assessore Maria Briguglio

IL PROPONENTE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- la deliberazione ARERA n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Gualtieri Sicaminò è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, SRR Messina Area Metropolitana Società consortile s.p.a., come previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che con le note: del 31.03.2022 prot. n. 2369, del 05.05.2022 prot. 3266 e 16.05.2022 prot. 3541 questo Ufficio – Area Servizi Generali e Finanziari ha trasmesso, all’Ente Territorialmente competente SRR Messina Area Metropolitana Società consortile s.p.a., tutta la documentazione relativa al PEF 2022-2025, al fine dell’ottenimento della validazione prevista dal citato art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il documento di validazione del **PEF 2022-2025**, trasmesso a questo Comune dall’Ente Territorialmente competente SRR Messina Area Metropolitana Società consortile s.p.a. ed acclarato al **prot. generale 3566 del 17.05.2022** che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Esaminati gli atti relativi al 2° periodo regolatorio 2022/2025 MTR2 ed il Piano Economico-Finanziario - PEF grezzo di settore – anno 2022, con i seguenti allegati che sono parte integrante e sostanziale della stessa:

1. All. 1 MTR_2 – tool dati relativi al 2° periodo regolatorio 2022 – 2025 - redatto ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif;

2. All. 2 MTR_2 – relazione finale di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti redatta ai sensi della Deliberazione

ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, e sottoscritta congiuntamente dai Responsabili delle Aree Servizi Generali e Finanziari e Servizi Territoriali e Ambientali, ciascuno per le proprie competenze;

3. PEF FINALE 2022 – TARIFFARIO, dell'importo complessivo di € 174.498,37 che comprende:

per i costi fissi:

- Costi attività di spazzamento e lavaggio;
- Costi comuni;
- Costi uso del Capitale;
- Costi operativi incentivanti fissi;
- Componenti a congruaggio relativi ai costi fissi 2020 (a-2);

per i costi variabili:

- Costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- Costi attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- Costi attività di Raccolta dei rifiuti differenziati;
- Costi operativi incentivanti variabili;
- Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing;
- Proventi della vendita di materiali ed energia derivata da rifiuti rivisti con il fattore di sharing;
- Gradualità e congruaggio relativa ai costi variabili 2020 (a-2);

4. DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' a firma del Sindaco, di cui alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/r/rif;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 03/09/2014 come modificato al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

- Agli art.li (23,24 e 25) con delibera di C.C. n. 11 del 24/05/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- All'art. 31 con le delibere di C.C. nn. 4/2018, 8/2019, 23/2021 e 15/2022, esecutive ai sensi di legge;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento e delle norme regolamentari di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto altresì dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019, da utilizzare come benchmark di riferimento per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario – vedi allegato n. 3 - all. 2_MTR2 - opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): **0,6** (tra 0,3 e 0,6)

- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI : **0,4** (tra 0,1 e 0,4)

- coefficiente di recupero della produttività (X): **0,1** (da 0,1% a 0,5%)

- Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale): **SCHEMA 3: Anno 2022 PGa=0% - QLa 0%**;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due categorie di utenze, come segue:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche					
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 160.992,20	% costi fissi utenze domestiche	92,26%	Ctuf – totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 92,26\%$ € 57.445,70
		% costi variabili utenze domestiche	92,26%	Ctuv – totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 92,26\%$ € 103.546,50
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 13.506,17	% costi fissi utenze non domestiche	7,74%	Ctnf – totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 7,74\%$ € 4.819,31
		% costi variabili utenze non domestiche	7,74%	Ctnv – totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 7,74\%$ € 8.686,86

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 5 – PEF FINALE 2022 E TARIFFARIO, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale (IUC) TITOLO 3 – Disciplina della TASSA SUI RIFIUTI – art. 31 comma 3, come modificato con la delibera di C.C. n. ~~145~~ ¹⁴⁵ del ~~26/05/2022~~ immediatamente esecutiva, che nella nuova formulazione risulta il seguente:

ART. 31 RISCOSSIONE

c.3 <<Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate che unicamente per l'anno 2022 avranno scadenza nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre, o in unica soluzione entro il 31 agosto. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo>>.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuto di approvare il PEF FINALE 2022 E TARIFFARIO e i relativi allegati alla presente proposta ;

Dare atto che quanto deliberato dal Consiglio Comunale, unitamente alla documentazione allegata, validata con la stessa deliberazione, deve essere inoltrato all'Ente di Governo d'Ambito, SRR Messina Area Metropolitana - Società consortile S.P.A., che provvederà alla successiva trasmissione ad ARERA, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies D.L. 228 del 30/12/2021, conv. L. 15 del 27/02/2022 che recita testualmente: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*

Dato atto che di fatto il precedente articolo di legge slega definitivamente l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI dall'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente, che per l'anno in corso viene fissato al 31.05.2022 con il c. 5-sexiesdecies dell'art. 3 del medesimo D.L. 228 del 30/12/2021, conv. L. 15 del 25/02/2022;

Che con decreto legge n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) pubblicato in G.U. n. 114 del 17.05.2022 trova conferma una norma sulla TARI, secondo la quale nell'ipotesi in cui la scadenza finale per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogata a data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti, nonché della tariffa corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

Dato atto che la presente Proposta sarà trasmessa al Revisore per l'espressione del relativo parere di competenza;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di stabilire**, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella Relazione illustrativa del piano finanziario - vedi allegato n. 3 – all. 2_MTR2 - opportunamente integrata con il presente atto, che i

valori dei parametri, la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, sono quelli contenuti nel PEF FINALE E TARIFFARIO TARI 2022 – allegato n. 3 della presente proposta;

3) **di approvare** ai sensi delle vigenti disposizioni il **PEF FINALE E TARIFFARIO TARI 2022** e relativi allegati alla presente proposta;

4) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2022;

5) **di dare atto** che nelle tariffe TARI è compreso il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Messina, nella misura del **5%**;

6) **di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo verrà garantita con i fondi di cui all'apposito Capitolo inserito tra le voci di uscita dell'approvando Bilancio Comunale 2022-2024;

7) **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- ☐ prima rata: 31 agosto;
- ☐ seconda rata 30 settembre;
- ☐ terza rata 31 ottobre;
- ☐ quarta rata 30 novembre

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto;

8) **di trasmettere** il presente provvedimento al Revisore per l'espressione del parere di competenza;

9) **di inoltrare l'Atto deliberato dal Consiglio Comunale**, unitamente alla documentazione validata con lo stesso, all'Ente di Governo d'Ambito, SRR Messina Area Metropolitana - Società consortile S.P.A., che provvederà alla successiva trasmissione ad ARERA, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

10) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

11) **di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PROPONENTE/Ass.re al Bilancio
(Rag. Maria Briguglio)

Maria Briguglio





**COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO
PROVINCIA DI MESSINA**

ooo

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18.05.2022 avente ad oggetto “ **APPROVAZIONE ATTI RELATIVI AL 2° PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 - MTR2 ED AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2022.** ”, ricevuta in data 19.05.2022 a mezzo PEC con richiesta di parere ex art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTI

- l’art. 1, comma 639 - 668, della legge n. 147 del 2013;
- la deliberazione ARERA n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021;
- il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 03/09/2014 come modificato al TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI;
- gli atti relativi al 2° periodo regolatorio 2022/2025 MTR2 ed il Piano Economico Finanziario - PEF grezzo di settore — anno 2022, e gli allegati ;
- il documento di validazione del PEF 2022-2025, trasmesso al Comune dall'Ente Territorialmente competente SRR Messina Area Metropolitana Società consortile s.p.a. ed acquisito al protocollo generale in data 17.05.2022 ;
- l’art. 3, comma 5-quinquies D.L. 228 del 30/12/2021, conv. L. 15 del 27/02/2022;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Nicolino Bonarrigo;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18.05.2022 avente ad oggetto " **APPROVAZIONE ATTI RELATIVI AL 2° PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 - MTR2 ED AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2022** ", ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000.

Rosolini , Lì 20.05.2022

Dott.ssa Concetta Petrolo



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: Approvazione atto relativi al 2° periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2 – ed al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e relative tariffe TARI ANNO 2022.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 –articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

• **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)

• ~~VISTO:~~ si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA 18-05-2022

Il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari
(Sig. Nicolino Bonarrigo)



PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

• **VISTO:** si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

• ~~VISTO:~~ si attesta la copertura finanziaria

• ~~VISTO:~~ si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

• ~~PARERE NON DOVUTO:~~ parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 18-05-2022

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Sig. Nicolino Bonarrigo)





S.R.R. Messina Area Metropolitana
Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Prot. n. 1025 del 17.05.2022

Al Comune di Gualtieri Sicaminò

e p.c. Al Consiglio di Amministrazione della
SRR "Messina Area Metropolitana"

Oggetto: Validazione PEF 2022-2025 ai sensi delle Delibere ARERA n. 443/2019 e n.363/2021.
Comune di Gualtieri Sicaminò.

VISTI:

- la Legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 3/2013;
- lo statuto della Società SRR "Messina Area Metropolitana S.C.p.A. ";
- la Delibera ARERA n. 443/2019 del 31.10.2019;
- la nota prot. n. 10655 del 12.03.2020 del Dipartimento Acqua e Rifiuti acquisita al prot. SRR al n. 422 del 13.03.2020 con la quale sono state trasmesse le direttive a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del MTR e individua la SRR "Messina Area Metropolitana" quale Ente Territorialmente Competente (ETC) ai fini della validazione del PEF;
- la Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021;
- le note del 31.03.2022 prot. n. 2369, acquisita in data 1.04.2022 al prot. SRR n. 678, la prot. n. 3266 del 05.05.2022, acquisita in pari data con prot. SRR n.926, e la prot. n.3541 del 16.05.2022, con le quali il Comune di Gualtieri Sicaminò ha trasmesso, per la sua validazione, tutta la documentazione relativa al PEF 2022-2025, con allegati e attestazioni che fanno parte integrale e sostanziale del presente documento;
- la delibera del Consiglio d'Amministrazione della SRR "Messina Area Metropolitana S.C.p.A." con la quale si è approvato il modello di validazione e si è dato mandato al dirigente dott. Arturo Vallone di visionare e valutare la conformità della documentazione inviata dai Comuni ai parametri di riferimento, nonché l'autorizzazione al dirigente ad esprimere il previsto parere ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019.

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Gualtieri Sicaminò fa parte dell'ARO "del Muto";

- Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Gualtieri Sicaminò è svolto dalla ditta Onofaro Antonino srl;
- Il trattamento, recupero e smaltimento dei r.u. e la gestione della riscossione tributi e dei rapporti con l'utenza sono in capo allo stesso Comune di Gualtieri Sicaminò;
- Il Comune di Gualtieri Sicaminò ha trasmesso tutta la documentazione necessaria e prevista dalla Delibera 363/2021;
- Questo ETC, alla luce dei dati ricevuti:
 - prende atto e condivide la scelta del Comune di identificare i parametri di qualità e di prestazioni gestionali lo schema I di cui al punto 4.3 del MTR2;
 - verifica che il valore del fattore di sharing di cui all'art. 3 del MTR2, sulla base delle valutazioni fatte e dei valori della tabella di cui al punto 3.2, è $\omega = 0,4$;
 - in base ai dati ricevuti convalida la scelta dei valori rientranti nello Schema I di cui al punto 4.3 del MTR2, pari a 0% sia per il PG_a che per il QL_a ;
 - prende atto della scelta di non quantificare le componenti di costo previsionale CO116 né il parametro $C116_a$, e di valorizzare il coefficiente di recupero di produttività X_a pari a 0,1 nella tabella di cui al punto 5.1 del MTR2;;
 - condivide la scelta di applicare i seguenti valori di sharing: $b = 0,60$;
 - ritiene coerente con il PEF presentato la relazione di accompagnamento e la documentazione allegata;
 - prende atto che il Comune non ha indicato nel PEF somme per accantonamenti, neanche per crediti; rappresentando che eventuali crediti futuri dovranno essere comunicati ed inseriti in fase di aggiornamento del PEF come previsto dalla delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021;
 - prende atto che nella relazione di accompagnamento al PEF è evidenziato che il comune non ha debiti nei confronti di ATOME2 rilevando che non sono stati inseriti nel PEF i costi annuali di gestione liquidatoria dello stesso ATO e rappresentando, comunque, che eventuali debiti futuri dovranno essere comunicati ed inseriti in fase di aggiornamento del PEF come previsto dalla delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021;
 - ritiene corretta la determinazione del parametro $(1+p_a)$ in base ai valori dei coefficienti sopra indicati e prende atto che il rapporto $\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$ consente di rispettare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto all'art. 4 del MTR-2, ad esclusione del 2023 per i motivi espressi in relazione accompagnatoria;
- Tutto ciò visto e considerato, nell'esprimere

PARERE POSITIVO

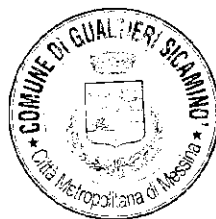
per la validazione del PEF 2022-2025 del Comune Gualtieri Sicaminò ai sensi della Delibera ARERA n. 363/2021 e si resta in attesa della trasmissione da parte di codesto Ente della delibera di Consiglio Comunale di approvazione del relativo regolamento tariffario per la successiva trasmissione ad ARERA della stessa insieme alla documentazione validata con il presente documento.

Il Dirigente
dott. Arturo Vallone



Il Presidente
F.to Dott. Maio Federico

Il Segretario Com.le
F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana



Il Consigliere Anziano
F.to D'Amico Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
 - X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio
F.to Pizzurro Rita

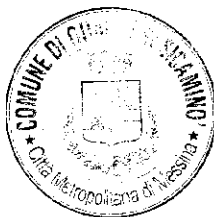
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ - E' divenuta esecutiva:
 - Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).
- X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio
F.to Pizzurro Rita